

**Comune**  
**Di**  
**SCALDASOLE**

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI SCALDASOLE CIRCA IL RISPETTO DEGLI  
EQUILIBRI DI BILANCIO RELATIVAMENTE ALLE VARIAZIONI DA PROPORSI AL BILANCIO DI  
PREVISIONE 2016-2017-2018**

Il Revisore, prende in esame l'operazione di assestamento, da sottoporsi all'analisi del Consiglio Comunale ed approvate in via d'urgenza dalla Giunta

L'operato del Revisore è volto alla verifica della correttezza delle analisi effettuate, in relazione a:

- coerenza delle variazioni con l'evoluzione della gestione del bilancio;
- esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti e/o non finanziati;
- rispetto degli equilibri di bilancio ex l'art. 193, c. 1 del menzionato del T.U. D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

A tale scopo sono stati esaminati gli elementi forniti dal responsabile finanziario circa gli stanziamenti di entrata e di spesa, rilevanti ai fini delle variazioni di assestamento.

.....  
**Analisi delle variazioni**


Da un'analisi complessiva e con le dovute tecniche di campionamento, delle variazioni di assestamento che hanno interessato il bilancio di previsione 2016-2017-2018, cui si rimanda alle proprie carte di lavoro, ne discende una corretta rispondenza ai principi di redazione di bilancio. Si certifica che, a seguito delle variazioni di bilancio, vengono rispettati gli equilibri di bilancio sia finanziari che di parte corrente che di parte capitale, inoltre le entrate per servizi conto terzi sono pari alle uscite per servizi per conto terzi.

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile finanziario, il Revisore, verificato il rispetto dei vincoli di legge,

**esprime il parere favorevole alle variazioni di Bilancio proposte in questa sede certificando la permanenza degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa.**

Scaldasole

  
12 luglio 2016

**Comune**  
**Di**  
**SCALDASOLE**

**PARERE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO**

Il sottoscritto Andrea Rota in qualità di revisore dei conti del Comune,

**PREMESSO CHE:**

- L'articolo 193 TUEL recita: gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;



- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

#### **CONSIDERATO CHE**

- è stato acquisito il parere del responsabile Finanziario dal quale non sono emerse criticità che possano pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio;
- è stata certificata l'assenza di debiti fuori bilancio che possano influire sugli equilibri del bilancio stesso;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,**

il Revisore dei conti, **non ha alcuna osservazione da riferire al consiglio comunale.**

In fede 12 luglio 2015.

Con osservanza



**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI SCALDASOLE IN  
RIFERIMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2017-2019 (DUP)**


Il Revisore al fine di esprimere il proprio parere circa l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale ha preso in esame tale documento così come predisposto dalla Giunta, il DUP è il presupposto necessario per la redazione di tutti gli altri documenti di programmazione ed inoltre è presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio dell'ente, si precisa che il DUP deve necessariamente essere composto da due parti, quella strategica SES, che deve coprire la durata del mandato amministrativo, qui redato sino al 2018 (coerentemente con le linee programmatiche in essere) e quella operativa SEO, che deve coprire l'intero periodo previsto dal bilancio di previsione, qui redato per il triennio 2017,2018,2019.

Analizzandone il contenuto nel dettaglio:

- La sezione strategica deve sviluppare e concretizzare le linee programmatiche di mandato di cui all'art 46 comma 3 del Dlgs 18/08/2000 n. 2673 ed individuare gli elementi strategici dell'ente. Inoltre deve essere necessariamente coerente con le linee di indirizzo della programmazione regionale tenuto conto del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale ed in coerenza con le procedure ed i criteri stabiliti dalla UE.

Sostanzialmente la SES deve individuare:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione nel corso del mandato amministrativo;
- le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e di governo;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo amministrativo (indirizzi strategici).



- la sezione operativa SEO invece, deve individuare gli effetti economico finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici indicati nella sezione strategica stessa.

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore ha analizzato il DUP 2017-2019 non rilevando alcuna difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa, ed inoltre, ed inoltre ricorda la necessità dei seguenti pareri necessari all'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale:

- parere di regolarità tecnica da rilasciarsi da parte del responsabile finanziario ai sensi del art. 49 comma 1-art 147bis comma 1 Dlgs 18/08/2000;
- del parere di regolarità contabile da rilasciarsi da parte del responsabile finanziario ai sensi del art. 49 comma 1-art 147bis comma 1 Dlgs 18/08/2000;
- del controllo di regolarità amministrativa e contabile da rilasciarsi da parte del dal segretario comunale;

tutto ciò premesso e considerato,

esaminato il DUP nella sua integrale esposizione, verificato il rispetto dei vincoli di legge,

**esprime parere favorevole all'approvazione da parte del consiglio comunale del documento unico di programmazione DUP 2017-2019.**

Con osservanza

  
12 luglio 2016